



Trasmesso alla Prefettura il 25 SET 1952
N. 4304 Prof.

COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Estratto dal Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la convocazione, attribuzioni e lavori del Consiglio Comunale.

L'anno millenovecentocinquanta due il giorno dieiannove del mese di settembre, alle ore nove, in Toano, nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di 1^a convocazione e in seduta pubblica, in seguito a determinazione della Giunta Municipale, e previa trasmissione degli inviti scritti ai consiglieri ed alla Prefettura, in data 10.9.1952 con il N. 4054 di prot.

Sono intervenuti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1			Palazzi Dr. Domenico		
2			Gennasi M ^o Luigi		
3			Paglia Renzo		
4			Bargi Giuseppe		
5			Ghirardini Carlo		
6			Garulli Angelo		
7			Benassi Lino		
8			Ferrari Carlo		
9			Malvotti Galliano		
10			Felici Messenzio		
			11 Bonicelli Gerardo		
			12 Albertini Giulio		
			13 Pozzi Mosé		
			14 Paolini Dovindo		
			15 Castellini Ultimo		
			16 sono assenti		
			17 Bezzi Domenico		
			18 Tagliavini Sergio		
			19 Borghi Alceste		
			20 Scalabrini Ettore		
				Totale	15 4

Presiede l'adunanza il Sig. Palazzi Dr. Domenico Sindaco, ed assiste il Segretario Comunale Straulino dr. Eligio, incaricato di redigere il presente verbale.
Scrutatori: Albertini Giulio - Pozzi Mosé - Paglia Renzo

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari che appresso:

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Sindaco Presidente sull'opportunità di adottare un regolamento che contenga una serie di norme pratiche e disciplinari per la convocazione, le attribuzioni ed i lavori del Consiglio; Considerata tale opportunità;

d e l i b e r a

di approvare il regolamento predetto contenuto in n.48 articoli che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore

IL PRESIDENTE

Il Segretario

f.° n.° Giannasi

f.° Dr. Palazzi

f.° Dr. Straulino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno

21 settembre 1952 (giorno festivo)

a senso di legge.

Torino, il 22 settembre 1952

Il Segretario

Per copia conforme.

Il Segretario

Il SINDACO

ESECUTORIETA

Per decorrenza di termini.

Per approvazione speciale o tutoria.

Prot. n. 35231 / 2-1

Approvate dalle G.P.A. nelle sedute del 15 ottobre 1952

Reggio l. 18-10-52

del 15 ottobre 1952



COMUNE DI TOANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE, LE ATTRIBUZIONI
ED I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1.

I Consiglieri Comunali acquistano i diritti e le facoltà inerenti al mandato per il solo fatto della elezione, dal momento della convalida da parte del Consiglio Comunale od, in mancanza, della G. P. A.

ART. 2.

Le sedute consiliari per la convalida degli eletti ⁽¹⁾, per la nomina del Sindaco ⁽²⁾, per la sua revoca ⁽³⁾ e quelle per la nomina della Giunta ⁽⁴⁾ si svolgono sotto la presidenza e nelle forme speciali indicate dalla legge.

ART. 3.

Le riunioni del Consiglio Comunale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, hanno luogo, di regola, entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla richiesta dei Consiglieri proponenti ⁽⁵⁾.

Quando l'iniziativa della convocazione proviene dal Prefetto, ove la data non fosse indicata nel relativo decreto, essa verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

E' pure competenza della Giunta Comunale stabilire il giorno di apertura di tutte le sessioni ⁽⁶⁾.

Le riunioni del Consiglio Comunale hanno luogo di regola nella sala consiliare della Casa Comunale.

ART. 4.

La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Sindaco con appositi avvisi da recapitarsi a domicilio dei signori Consiglieri ⁽⁷⁾. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

(1) Art. 53 D. L. 7 gennaio 1946, n. 1.

(2) Art. 147 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(3) Art. 149 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, ed art. 29 D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(4) Art. 134 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, ed art. 5 D. L. 7 gennaio 1946, n. 1.

(5) Art. 124 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(6) Art. 139 id.

(7) Art. 125 id.

L'avviso contiene l'elenco degli oggetti da trattarsi nella sessione e deve essere consegnato cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie.

In caso di urgenza, sia per fatto dei Consiglieri proponenti o per fatto della Giunta o del Sindaco, la deliberazione di convocazione deve essere sempre motivata ed i relativi avvisi possono essere recapitati fino a 24 ore prima dell'apertura della sessione; ma ove la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente.

Quando si sia convocata la sessione ordinaria del Consiglio ed i relativi avvisi si siano spediti, non può convocarsi, fino ad esaurimento degli oggetti iscritti nell'elenco delle materie da trattarsi, alcuna sessione straordinaria ⁽⁸⁾.

Il Sindaco deve partecipare al Prefetto, almeno tre giorni prima, salvo il caso di urgenza, il giorno della convocazione e l'elenco degli oggetti posti in discussione ⁽⁹⁾.

ART. 5.

La pubblicazione dell'elenco degli oggetti da trattarsi nella seduta cui si riferisce l'avviso, deve avvenire, a cura e responsabilità del Segretario Comunale, all'albo Pretorio, almeno il giorno precedente alla prima convocazione ⁽¹⁰⁾.

Quando la seduta non sia segreta, verrà dato avviso al pubblico, a cura del Sindaco, del giorno e dell'ora della seduta stessa.

ART. 6.

Le disposizioni di legge relative all'iniziativa ed all'intervento delle Autorità Governative, nelle sedute del Consiglio, integrano il presente regolamento ⁽¹¹⁾.

ART. 7.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta indistintamente alle Autorità Governative, al Presidente ed ai Consiglieri. Con tale sequenza esse devono venire discusse, secondo l'ordine di presentazione ⁽¹²⁾.

ART. 8.

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, siasi altrimenti disposto ⁽¹³⁾. Non possono essere pubbliche le sedute che concernono questioni di persone e nel verbale si deve far constare che si è deliberato in seduta segreta ⁽¹⁴⁾.

(8) Consiglio Stato, Sez. IV, 1 maggio 1903, n. 208.

(9) Art. 124 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(10) Art. 61 R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(11) Art. 126, 191, 291, 296 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(12) Art. 291 id.

(13) Art. 275 ~~id.~~ T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

(14) Art. 161 Reg. 12 febbraio 1911, n. 297.

Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei Revisori dei conti e delle varie Commissioni Comunali, si fanno in seduta pubblica ⁽¹⁵⁾ ed in seduta pubblica si deliberano pure gli organici del personale.

ART. 9.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Comune; se il numero dei presenti non conferisce validità all'adunanza, è indetta una seconda convocazione nella quale l'adunanza è valida con l'intervento di soli quattro membri ⁽¹⁶⁾.

La seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti; quando però l'avviso della prima convocazione contenga anche la data e l'ora della seconda, esso è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima ⁽¹⁷⁾.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze del Consiglio, non si devono computare i Consiglieri presenti quando si discutono oggetti nei quali essi siano interessati, a termini dell'art. 49 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Non si computano ugualmente in detto numero coloro che escono dalla sala prima della votazione ⁽¹⁸⁾.

ART. 10.

La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco ⁽¹⁹⁾. In caso di assenza od impedimento, presiede l'Assessore delegato. Se non vi sia delegato, presiede l'Assessore anziano. In caso di mancanza di Assessori, presiede il Consigliere anziano.

ART. 11.

Il Segretario Comunale assiste alle sedute del Consiglio: ne redige il verbale e ne cura la pubblicazione. Il Consiglio che, a sensi dell'art. 51 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ne pronunci l'esclusione, deve farlo con votazione segreta di questione preliminare.

ART. 12.

Il verbale della seduta deve indicare i punti salienti di essa inseriti nella sintesi dell'intera adunanza: la parte deliberativa è riportata per intero. Esso farà quindi constare delle singole votazioni per ogni materia trattata e del loro risultato. I verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal Segretario ⁽²⁰⁾.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto

(15) Art. 295 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(16) Art. 127 id.

(17) Art. 50 Reg. 12 febbraio 1911, n. 297.

(18) Art. 49 id.

(19) Art. 151 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(20) Art. 301 id.

e dei motivi che lo hanno determinato ⁽²¹⁾. Esso può anche chiedere, in sede di lettura, che si apportino rettifiche: in questo caso, se il Presidente le accorda, esse sono fatte con verbale suppletivo.

ART. 13.

All'inizio della seduta il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Accertato il numero legale dei presenti, è riconosciuta la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario a dar lettura del verbale della seduta precedente.

La lettura del verbale può essere omessa, ove i Consiglieri dichiarino di esserne già a conoscenza; il Consiglio può anche delegare alla Giunta la lettura e l'approvazione del verbale.

Avvenuta la lettura, ove nessuno dei presenti faccia obiezioni, il verbale si intende approvato anche senza espressa dichiarazione dei presenti.

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione e le proposte vengono presentate nell'ordine di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 14.

Ove nel corso della discussione venga a mancare il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta e la rinvia ad altra convocazione.

ART. 15.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità della discussione. Egli ha facoltà di sospendere o sciogliere la stessa ove si accennino manifestazioni non compatibili con la dignità del consesso.

Nelle sedute pubbliche egli ha facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvisi, di far espellere dall'aula i disturbatori ed, ove occorra, di ordinarne l'arresto ⁽²²⁾.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non ne è espressamente richiesta dal Presidente.

ART. 16.

Qualora un Consigliere turbi l'ordine dei lavori o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo può richiamare.

Dopo due richiami il Presidente può proporre al Consiglio la sua esclusione dalla seduta.

L'esclusione è deliberata immediatamente ed a scrutinio segreto.

(21) Art. 302 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(22) Art. 297 id.

ART. 17.

Quando nell'aula consigliare sorga tumulto ad opera del pubblico, il Presidente può ordinare l'espulsione dell'intero uditorio e proseguire la seduta in forma segreta. Quando ciò avvenga ad opera dei Consiglieri, il Presidente può abbandonare il suo posto ed ogni discussione si intende sospesa.

In caso di impossibilità di riprendere i lavori o di una ulteriore sospensione, la seduta è rinviata ad altra convocazione, da ordinarsi con il recapito di avvisi nelle forme di legge, ove nell'avviso di convocazione non si sia prevista una seconda seduta.

ART. 18.

Ove il Consiglio ometta di deliberare sopra proposte dell'Autorità Governativa o del Presidente, quando espressamente invitato a farlo, si reputa assenziente e di ciò si fa constare in verbale ⁽²³⁾.

ART. 19.

Tutti indistintamente i Consiglieri Comunali possono essere relatori in Consiglio ⁽²⁴⁾. Il Presidente e la Giunta Comunale possono delegare, per singole materie, tale funzione al Segretario Comunale.

ART. 20.

Ove l'elenco degli oggetti proposti possa essere esaurito in una unica convocazione, parte in seduta pubblica e parte in seduta segreta, la prima avrà la precedenza.

In caso opposto, si terrà solamente la seduta pubblica ed il Consiglio, ove l'avviso non porti data per convocazione successiva, ne stabilirà il giorno e l'ora.

ART. 21.

L'ordine progressivo degli oggetti da trattarsi in seduta è indicativo, ma non obbligatorio.

Fissato l'elenco degli oggetti da trattarsi di una intera sessione, non vi si possono apportare varianti o modifiche, salvo quando le proposte risultino al Consesso di indifferibile esame. In questo caso, però, nessuna nuova proposta od aggiunta potrà essere messa in deliberazione, se non dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali ventiquattro ore prima ⁽²⁵⁾.

ART. 22.

La convocazione delle sessioni ordinarie avverrà in prima convocazione, di regola, nei mesi di marzo ed ottobre, nei modi previsti dalle leggi ⁽²⁶⁾.

(23) Art. 294 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(24) Art. 304 id.

(25) Art. 125 id.

(26) Art. 124 id.

ART. 23.

Nelle tornate periodiche ordinarie nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non è stata depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze, con tutti i documenti necessari per essere esaminata ⁽²⁷⁾.

ART. 24.

Nelle sessioni straordinarie il Consiglio non può deliberare circa alcuna proposta che non sia stata compresa nell'elenco degli oggetti da trattarsi ⁽²⁸⁾.

ART. 25.

Le deliberazioni prese dal Consiglio in seduta illegale o adottate sopra oggetti estranei alla sua competenza, sono nulle, come pure sono nulle quelle che contengono violazione di legge ⁽²⁹⁾.

ART. 26.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, disciplina lo svolgimento delle proposte, concede e revoca la parola ai Consiglieri, ordina le votazioni, vigila e fa eseguire gli scrutini e ne proclama l'esito.

I Consiglieri che hanno la parola parlano dal loro posto, sempre rivolti al Presidente ed al Consesso.

ART. 27.

Quando uno speciale argomento non abbia relatori, ne spetta la presentazione al Presidente.

Su un determinato argomento si può omettere proposta concreta, quando esso sia rivolto in via consultiva al Consiglio, che può esso stesso formulare la proposta.

ART. 28.

Nessun consigliere può essere interrotto nel suo discorso, salvo che per brevissimi istanti e nessun discorso può essere troncato e rinviato a seduta successiva.

Se ciò avvenisse ad opera del Consigliere che ha chiesto la parola, si intende che egli rinuncia a proseguire.

E' sempre facoltà del Presidente togliere la parola a chi manifesti opinioni o pronuncii parole sconvenienti, oppure insista in locuzioni estranee all'argomento proposto.

(27) Art. 292 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(28) Art. 293 id.

(29) Art. 288 T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 326 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 29.

Ogni Consigliere può prendere parte alla discussione mediante richiesta verbale o scritta al Presidente.

Ogni Consigliere può proporre, durante la discussione, speciali ordini del giorno. Il Presidente può ricusarli, ove essi non abbiano attinenza ai lavori ed alle materie in corso d'esame.

ART. 30.

Di regola non vi sono limiti di tempo ai discorsi dei Consiglieri, salvo per il caso previsto dall'art. 28 del presente regolamento. Ma il Presidente ha facoltà di prescrivere che su determinati argomenti non si abbiano più di tre riprese oratorie per ogni Consigliere, al fine di estendere a tutti i presenti il dibattito o di limitarlo nel tempo, quando non si tratti di argomenti rilevanti o quando un Consigliere perseveri in opinioni già passate al vaglio del consesso.

ART. 31.

La discussione progressiva delle materie in elenco può essere preceduta da discussione di questioni pregiudiziali.

La questione pregiudiziale può essere proposta da ogni membro del Consiglio e tratta dell'opportunità che un determinato argomento non venga discusso. Essa viene messa in votazione con le norme di cui ai successivi articoli.

Alla stessa stregua può essere proposta e messa in votazione la questione sospensiva, con la quale si chiede il rinvio della discussione di un determinato argomento ad altra seduta.

Iniziata la discussione, le due condizioni di cui sopra non possono essere più proposte.

Prima e durante la discussione i Consiglieri hanno facoltà di proporre emendamenti, sotto forma di modifiche all'argomento trattato ed alla proposta di deliberazione, oppure sottoemendamenti, sotto forma di modifiche all'emendamento proposto.

Durante la discussione il Presidente può proporre ordini del giorno, illustrarli e farli votare.

ART. 32.

Gli affari proposti sono messi ai voti, ove occorra deliberare su di essi. Qualora vi siano stati emendamenti, essi sono votati con le modifiche apportate. Gli emendamenti e i sottoemendamenti sono posti ai voti prima dell'affare proposto.

Le proposte possono essere approvate o rigettate.

Sono approvate quelle che riportano la maggioranza dei voti. Agli effetti del computo della maggioranza si tiene conto anche delle schede bianche e di quelle non leggibili.

La votazione dei singoli argomenti avviene generalmente per appello nominale e ad alta voce, oppure peralzata e seduta ⁽³⁰⁾. Essa, però, può altresì

(30) Art. 298 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

avvenire mediante divisione dei votanti in settori (favorevoli, contrari, astenuti). Le deliberazioni concernenti le persone sono invece prese a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto avviene con scheda o con pallina bianca o nera. Nel caso di nomine è obbligatorio l'uso della scheda.

Salvo che la legge disponga altrimenti, in nessun caso si può procedere a ballottaggio ⁽³¹⁾.

I verbali delle adunanze devono portare i nomi dei Consiglieri che si sono astenuti dal votare.

ART. 33.

Iniziata la votazione su di un determinato argomento, non è più concesso ad alcuno di interloquire fino alla proclamazione del risultato.

ART. 34.

Occorre distinta votazione per ogni argomento e per ogni ordine del giorno proposto.

ART. 35.

Esperita la votazione, il Presidente, assistito da tre scrutatori scelti fra i presenti, esegue lo scrutinio e ne proclama il risultato ⁽³²⁾.

Quando si sia votato a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate devono essere vidimate dal Presidente, dal Segretario e da uno almeno degli scrutatori e conservate in archivio ⁽³³⁾.

ART. 36.

In caso di votazione segreta non sono ammesse dichiarazioni di voto.

ART. 37.

Le deliberazioni del Consiglio importanti modifiche o revoche di deliberazioni già rese esecutorie, si hanno non avvenute ove esse non facciano espressa dichiarazione della revoca o della modifica, citando il precedente atto ⁽³⁴⁾.

ART. 38.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando al Consesso in che cosa esso consista.

Si ha fatto personale quando ad un Consigliere vengano attribuite opinioni contrarie a quelle espresse, od esso venga intaccato nella sua condotta.

Il Presidente decide in merito all'esistenza di esso ed ove il Consigliere non si dichiari soddisfatto, decide il Consiglio.

(31) Art. 298 T. U. ^{4 febbraio 1915, n. 148.} ~~3 marzo 1934, n. 339.~~

(32) Art. 300 id.

(33) Art. 162 Reg. 12 febbraio 1911, n. 297.

(34) Art. 309 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 39.

La funzione di sindacato e di controllo sull'amministrazione da parte dei Consiglieri Comunali, si esplica nella facoltà che essi hanno di porre raccomandazioni, interrogazioni ed interpellanze e nel proporre mozioni.

ART. 40.

La raccomandazione consiste nella segnalazione che uno o più Consiglieri fanno alla Giunta ed al Sindaco, verbalmente o per iscritto, a fine di ottenere un determinato indirizzo su particolari affari ed allo scopo che si prendano determinati provvedimenti.

ART. 41.

L'interrogazione è la domanda, fatta alla Giunta od al Sindaco, se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta od al Sindaco, se essi intendano comunicare al Consiglio documenti che ai richiedenti occorrono o se siano in procinto di prendere talune decisioni su determinati affari.

Ogni interrogazione è fatta allo scopo di provocare una risposta e non può dar luogo a discussione sull'argomento.

ART. 42.

L'interpellanza consiste in una domanda fatta alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato ramo. Essa può essere presentata per iscritto e posta all'ordine del giorno. L'interpellanza può far luogo a discussione sull'argomento e può essere trasformata in mozione, se preventivamente iscritta negli oggetti da trattare.

Ogni Consigliere ha facoltà di proseguire, singolarmente o con altri, nello sviluppo di una interpellanza presentata da altri, ancorchè questi vi abbia rinunciato.

ART. 43.

L'amministrazione può ricusare di rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze, salvo il diritto ai proponenti di tramutarle in mozioni o proseguire in altra forma l'indagine, senza che i provvedimenti già adottati perdano la loro efficacia giuridica.

ART. 44.

I Consiglieri possono porre mozioni sotto forma di proposte concrete (voti di sfiducia, deplorazioni, ecc.) che si compendiano in un giudizio sulla condotta del Sindaco o della Giunta o su criteri da seguire su determinati affari.

Le mozioni possono essere presentate in ogni momento, a conclusione di avvenute discussioni su determinati affari e devono essere sempre messe ai voti nelle forme di cui al presente regolamento.

ART. 45.

I Consiglieri Comunali non possono prendere visione degli atti di ufficio che abbiano riferimento all'elenco degli oggetti da trattarsi o trattati, se non dietro espressa autorizzazione del Sindaco. Il Segretario è responsabile della custodia, della consegna e del ritiro degli atti stessi.

ART. 46.

Il Consiglio Comunale può conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che li rappresenta, per ciò che dipende da esso ⁽³⁵⁾.


ART. 47.

I verbali delle deliberazioni consiliari, redatti nella forma di cui all'art. 12 del presente regolamento, sono pubblicati all'albo pretorio, a cura e responsabilità del Segretario Comunale, a sensi di legge ⁽³⁶⁾.

ART. 48.

Per quanto il presente regolamento non prevede, oltre che al T. U. della legge comunale e provinciale vigente, al suo regolamento ed alle leggi speciali che regolano la materia, si fa riferimento alle disposizioni, per quanto applicabili, contenute nei regolamenti per i lavori della Camera e del Senato.

Deliberato dal Consiglio Comunale 19.9.12
IL SINDACO



(35) Art. 305 T. U. 4 febbraio 1913, n. 148.
(36) Art. 62 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.